



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa n. **8832/2022 R.G.** promossa

da

RYANAIR DAC (C.F. _____) in persona del procuratore speciale _____ in qualità di Group Chief Legal & Regulatory Officer, con sede legale in Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords - County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012 a rogito del notaio _____

;

- RICORRENTE

contro

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (C.F. _____)
);

(avv. _____)

- CONVENUTO

OGGETTO

Sanzioni amministrative

CONCLUSIONI

Per **RYANAIR DAC**:

«In via principale:

Annulare l'Ordinanza ed il Verbale presupposto in quanto emessi in violazione di legge e in mancanza dei presupposti per la loro legittima emanazione.

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni formulate in via principale, ridursi l'ammontare portato dall'Ordinanza al minimo edittale.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio».

Per **ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)**:



«L'ENAC, come sopra rappresentato e difeso, chiede all'Ill.mo Tribunale di Bologna di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- respingere integralmente le domande avversarie, in quanto inammissibili e /o infondate in fatto e/o in diritto, e conseguentemente confermare l'ordinanza di ingiunzione n. 162/2022;
- con vittoria di spese (anche generali) e onorari, inclusi oneri riflessi.>>

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 150/2011 depositato il 22 luglio 2022, **Ryanair DAC** (già Ltd.) ha impugnato l'ordinanza ingiunzione nr. 162/2022 emessa e notificata il 23 maggio 2022 da ENAC (Prot. n. ENAC-PROT-23/05/2022-0062247-P) - Direttore Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero di ENAC (doc. 5).

2.

L'ordinanza impugnata ha ingiunto a Ryanair di pagare la sanzione pecuniaria amministrativa di **euro 32.280,70** ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 69 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato), che così recita:

«Art. 4 Cancellazione del volo 1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila».

L'ordinanza impugnata richiama, *per relationem*, il verbale di accertamento e contestazione n. 7/2018 elevato in data 8 novembre 2018 dalla Direzione Aeroportuale Emilia Romagna a carico della Ryanair DAC, per il mancato pagamento della compensazione pecuniaria a seguito della **cancellazione del volo FR 4348 dell'8 maggio 2018** in violazione dell'**art. 5** in combinato disposto con l'**art. 7** comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 261/2004.

3.

Come pacifico in atti, il volo FR 4348 dell'8 maggio 2018 con aeromobile EI-EVB della compagnia Ryanair DAC, programmato in partenza dall'aeroporto di **Bologna** alle **ore 07:10** del mattino (ora locale) e diretto a **Siviglia** con arrivo alle **ore 09:50** del mattino (ora locale), è stato **cancellato**.

4.

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha affermato che la cancellazione del volo era stata da determinata da circostanza eccezionale rappresentata dallo sciopero del personale di E.N.A.V. s.p.a., società che fornisce i servizi di assistenza e volo sul territorio, proclamato per il giorno 8 maggio 2018, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Si rimanda alle ragioni meglio illustrate



nel ricorso, negli scritti successivamente depositati e nelle udienze svoltesi nel corso del procedimento.

5.

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha chiesto il rigetto del ricorso, per le ragioni meglio illustrate nella memoria difensiva e nelle ulteriori difese, scritte e orali, svolte nel corso del procedimento.

6.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

7.

E.N.A.C eccepisce la tardività dell'opposizione, rilevando che l'opponente ha depositato il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, notifica eseguita per posta elettronica con l'invio di PEC al domicilio risultante dal Registro INI-PEC fritaly@legalmail.it.

L'eccezione è infondata.

7.1.

L'art. 6, comma 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in tema di opposizione a ordinanza – ingiunzione stabilisce che *«il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale»*.

E' vero che il ricorso è stato depositato dopo i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Pertanto, nel caso di specie il termine per proporre opposizione è quello di sessanta giorni, che è stato rispettato.

A quanto si desume dal tenore della stessa ordinanza – ingiunzione, ma si tratta di dato pacifico (v. ad ogni modo la visura camerale prodotta dalla ricorrente come doc. 18), Ryanair DAC ha sede legale in Irlanda e sede secondaria in Italia a Milano e la notifica del provvedimento sanzionatorio è stata effettuata con invio di PEC al domicilio digitale della compagnia aerea quale risultante dal registro INI-PEC e dalla visura camerale (nel diverso caso esaminato da App. Bari, 9 maggio 2023, n. 732, il ricorso era stato proposto dopo i sessanta giorni dalla notifica delle ordinanze a mezzo posta per il tramite della sezione consolare dell'ambasciata italiana a Dublino; nel caso esaminato da Trib. Bergamo, 21 novembre 2019, n. 2332, invece, la notifica dell'ordinanza ingiunzione era avvenuta via PEC – modalità di comunicazione non prevista fuori d'Italia – ed ENAC aveva eccepito il mancato rispetto da parte di Ryanair DAC del termine di sessanta giorni per proporre l'opposizione).

7.2.

Osserva ENAC che:

- l'indirizzo fritaly@legalmail.it «fa capo» alla sede secondaria di Ryanair in Italia, «come emerge dalle risultanze del registro INI-PEC (doc. 7)»;



- alla sede secondaria italiana è affidata altresì la legittimazione processuale «*comparire dinanzi a qualsiasi autorità e a qualsiasi tribunale civile, penale, amministrativo o del lavoro*», come risulta della visura camerale prodotta dalla ricorrente;

- la compagnia aerea «*non ha mai contestato la legittimità della notifica, come effettuata presso la sede secondaria*».

7.3.

Gli argomenti sviluppati dal convenuto non sono convincenti.

Da un lato, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, la sede secondaria di Ryanair in Italia, e precisamente a Milano, non è investita di poteri di rappresentanza anche processuale di Ryanair DAC e il passaggio della visura camerale citato da ENAC riguarda i poteri assegnati al legale rappresentante della sede secondaria (preposto) per l'esercizio della «*attività quotidiana di gestione della sede secondaria*», tra i quali vi è anche il potere di «*agire per conto della sede secondaria di fronte a terzi, comparire dinanzi a qualsiasi autorità e a qualsiasi tribunale civile, penale, amministrativo o del lavoro, in relazione all'operazione o alla chiusura della sede secondaria*», ma non quello di agire per conto, o di sostituirsi a, Ryanair DAC nei processi di cui la società irlandese sia parte. La sanzione pecuniaria è stata applicata a Ryanair DAC e solo quest'ultima era legittimata a proporre opposizione.

Dall'altro, validità della notifica del provvedimento sanzionatorio e tempestività dell'opposizione si pongono su due piani diversi.

Nessuna questione è sorta in ordine alla validità della notifica dell'ordinanza - ingiunzione, effettuata via PEC con invio all'indirizzo fritaly@legalmail.it.

Ciò non toglie che la sede legale del soggetto sanzionato si trovi fuori d'Italia.

Pertanto, a norma dell'art. 6, comma 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il termine per proporre ricorso in opposizione è quello di sessanta giorni.

E' irrilevante che nel caso di specie l'ordinanza impugnata sia stata notificata via PEC e non secondo altre modalità (quale ad esempio la spedizione dell'atto all'Ambasciata italiana a Dublino per la successiva notifica secondo la disciplina prevista dall'ordinamento irlandese e dunque a mezzo posta: cfr. Trib. Bergamo, 16-17 febbraio 2016, n. 573; Trib. Napoli, 12 giugno 2023, n. 6059; Cass., sez. II, ord. 7 marzo 2023, n. 6822, la quale osserva che, in relazione al caso da essa esaminato, E.N.A.C. aveva la facoltà e non l'obbligo di effettuare la notifica a mezzo PEC; Cass., sez. II, ord. 16 novembre 2022, n. 33791; Cass., sez. II, ord. 16 novembre 2022, n. 33770).

8.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

Pacifica la cancellazione della partenza del volo FR4348, non si ravvisano, nei fatti allegati dalla ricorrente, le circostanze eccezionali di cui all'art. 5, Regolamento (CE) n. 261/2004 né comunque l'allegazione e la prova della effettiva impraticabilità, in concreto, di altra possibilità di intervento residuo.



Da un lato, come pacifico in atti, lo sciopero del personale E.N.A.V. da attuarsi dalle ore 10:00 alle ore 18:00 dell'8 maggio 2018 era stato proclamato con l'anticipo previsto dalla disciplina di settore.

Dall'altro, la partenza del volo FR4348 da Bologna a Siviglia con aeromobile EI-EVB era programmata in una fascia oraria anteriore a quella dello sciopero dei controllori di volo italiani e dunque quel volo ben avrebbe potuto essere effettuato. La cancellazione è stata il frutto di una autonoma decisione conseguente a scelte organizzative rientranti nella sfera di controllo della compagnia aerea. Pertanto, è irrilevante il fatto che, secondo la programmazione di Ryanair, lo stesso aeromobile EI-EVB, col relativo equipaggio, avrebbe dovuto effettuare il volo FR4349 da Siviglia (partenza ora locale 10:20) a Bologna (arrivo ora locale 12:55) e nel pomeriggio il volo FR4897 da Bologna (partenza ora locale 14:15) a Tenerife (arrivo ora locale 18:05), dunque entrambi nella fascia oraria interessata dallo sciopero dei controllori di volo italiani, poiché dette rotazioni erano il frutto di scelte fatte dalla compagnia, la quale ha preferito cancellare anche il volo in partenza da Bologna alle ore 7:10 ed utilizzare l'aeromobile EI-EVB per i voli da Bologna a Dublino (FR9457) e viceversa (FR9456) operati dopo la fine dello sciopero.

Non avendo la compagnia aerea assolto l'onere di allegazione e prova su di essa gravante (cfr. Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4261, anche per ulteriori riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea), ne consegue il rigetto del ricorso.

9.

La misura della sanzione appare congrua in relazione alla fattispecie concreta ed ai limiti edittali (da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00).

10.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 162/2022;
- **condanna** RYANAIR DAC a pagare a ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE E.N.A.C. le spese processuali liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA se ed in quanto dovuti;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Bologna, 19 marzo 2024

Il giudice

Antonio Costanzo

